



Comune di Valdidentro

Provincia di Sondrio

Piazza IV Novembre, 5 – 23038 Valdidentro (SO) – Tel. 0342/921921 Fax. 0342/921950

Nr. 14 Registro Ordinanze

Prot. 2587

OGGETTO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DEI CANI.

IL SINDACO

CONSIDERATE le numerose lamentele avanzate dai cittadini per la presenza di cani non idoneamente custoditi o liberamente vaganti per le strade, giardini pubblici, zone boschive e altri luoghi aperti al pubblico;

PRESO ATTO CHE che proprietari di cani lasciano liberi i medesimi facendo in modo che circolano in tutto il territorio comunale creando problematiche per la sicurezza delle persone e degli altri animali, non ultimo il fenomeno di cani ormai inselvaticati che insidiano la fauna selvatica presente nel territorio comunale;

ACCERTATO che occasionalmente proprietari di cani omettono di denunciarne il possesso ai competenti uffici, impedendo in tale modo di aggiornare costantemente l'anagrafe canina;

CONSIDERATO che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo come strade, marciapiedi, piazze, aree verdi e zone attrezzate per giochi bambini, a causa dell'incuria dei proprietari/conducenti dei cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni degli animali stessi con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, in particolare delle fasce più esposte quali bambini e anziani;

CONSIDERATO che detto fenomeno determina situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini, la circolazione dei veicoli e costituisce inoltre pregiudizio al decoro, alla nettezza e all'igiene pubblica;

RITENUTO di provvedere in merito, attuando validi strumenti di prevenzione volti al rispetto del decoro dell'ambiente urbano, sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;

RITENUTO di dover reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del territorio comunale e sulla sicurezza delle persone;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto a una pluralità di persone.

VISTO:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8/2/1954 n°320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- La L.189/2004 sul divieto di maltrattamento di animali e sull'abbandono di animali domestici;
- L'Ordinanza 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani", che proroga, integra e modifica l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009;
- La L.R.del 30/12/2009 nr. 33
- La L.R. del 20/07/2006 nr. 16 e s.m.i.;
- la Legge nr. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Gli articoli 7/bis, 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 16/2° della L. 689/81 così come modificato dall'art. 6/bis della L. 23/5/08 nr. 125;
- L'art. 672 del Codice Penale;
- La precedente Ordinanza Sindacale nr.14 del 21.05.2003;
- L' art. 24 comma 10° del vigente Statuto Comunale.

ORDINA

PER I MOTIVI IN PREMESSA ESPOSTI:

1. DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LA REVOCA DELL' ORDINANZA SINDACALE NR.14 DEL 21.05.2003;

2. A DECORRERE DAL GIORNO 6 MAGGIO 2013 IL POSSESSO DI CANI DA PARTE DEI PROPRIETARI E' DISCIPLINATO COME SEGUE:

- E' fatto obbligo a tutti i proprietari di cani di presentare apposita denuncia di possesso, di cessione o morte del cane presso gli uffici competenti;
- E' vietato lasciare vagare cani liberi su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali, ad eccezione dei cani destinati al lavoro nelle mandrie e nelle greggi. – Ove non rinchiusi in luoghi delimitati a prova di fuga, i cani dovranno essere sempre condotti con guinzaglio e controllati dal conduttore affinché venga evitato qualsiasi tipo di problematica per l'incolumità e la sicurezza di altre persone o animali circolanti;
- E' fatto divieto ai conducenti di introdurre i cani all'interno di tutte le aree verdi attrezzate per giochi bambini nonché in tutte le aree verdi aperte al pubblico;
- E' fatto obbligo ai conducenti dei cani di raccogliere immediatamente e con i mezzi ritenuti più appropriati le deiezioni degli animali che conduce nelle aree pubbliche.

SANZIONI:

CHIUNQUE VIOLI LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA È PUNITO CON LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 689/81 FATTA SALVA L'AZIONE PENALE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, AI FINI DELLA CONCILIAZIONE GLI IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE CUI SARANNO ASSOGGETTATI I TRASGRESSORI AGLI OBBLIGHI, DIVIETI O LIMITAZIONI DI CUI TRATTASI, SONO DETERMINATI IN EURO 200,00 PER CIASCUNA DELLE STESSE.

Sono esentati dalle presenti disposizioni i cani al servizio di ciechi, da lavoro, di Polizia, delle Forze Armate, dei VV.FF., di soccorso e protezione civile; limitatamente ai cani da caccia e per la conduzione di bestiame nei periodi e nei luoghi in cui è necessario il loro utilizzo.

DISPONE

All'Ufficio Tecnico Comunale OO.PP. la posa di idonea segnaletica atta ad indicare le limitazioni di cui sopra.

Altresì che copia del presente provvedimento venga inviata per opportuna conoscenza a:

- Polizia Locale Valdidentro;
- Corpo Polizia Provinciale della Provincia di Sondrio;
- Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Bormio;
- Parco Nazionale dello Stelvio – Distaccamento C.F.S. di Valdidentro.

La Polizia Locale con le altre Forze di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricata alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, li 4 maggio 2013



IL SINDACO
Trabucchi avv. Ezio

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Legge 06/12/1971 nr. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.
L'interessato può prendere visione ed estrarne copia degli atti a fascicolo in orari d'ufficio.